



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2018 (punto N 11)

Delibera N 945 del 27-08-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Paolo BANTI
Estensore Paolo BANTI
Oggetto
PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO VENATORIO DEL MUFLONE NELLA ANNATA
VENATORIA 2018-19

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI FEDERICA FRATONI
CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI

Assenti
VINCENZO STEFANO CIUOFFO STEFANIA SACCARDI
CECCARELLI
MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Piano prelievo muflone

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la l.r. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree non vocate agli ungulati;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il Decreto Dirigenziale 7727 del 6.06.2017 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”, redatto dal Settore Attività Faunistico Venatoria Pesca dilettantistica, Pesca in mare, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, anche sulla base delle indicazioni pervenute da ISPRA, dalle Sedi Territoriali e dai tecnici degli ATC e delle Aziende Faunistico e Agrituristico Venatorie, convocati in apposite riunioni;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 19813/T-A29B del 20 aprile 2017;

Vista la richiesta di parere, contenente la proposta di piano di gestione e calendario venatorio per la specie muflone nelle aree non vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2018-2019, redatta dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione

(Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie), inviata ad ISPRA con nota del 16 luglio 2018 di cui prot. AOOGR/362702/U.90, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 4 della l.r. 10/2016 e all'art. 7 della L.R. 20/2002;

Considerato che per l'Unità di Gestione rappresentata dalla superficie cacciabile dell'Isola D'Elba (ATC Livorno 10), il piano è stato predisposto sulla base di quanto comunicato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sulla base dei censimenti e della ripartizione del prelievo proposta dal Parco stesso;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta richiesta contenuto nella nota di cui prot. 50100/T-A29B del 2.08.2018;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Considerato che nel suddetto parere, favorevole ai piani di prelievo proposti viene suggerito di anticipare la chiusura del prelievo dei maschi al 15 febbraio rispetto al 15 marzo, al fine di non interferire con le nascite;

Dato atto che i tempi previsti dalla Regione rispettano il periodo delle nascite relativamente alle classi coinvolte nelle medesime, ovvero femmine e piccoli, ponendo come limite temporale al loro prelievo il 31 di gennaio;

Dato atto che per il piano di prelievo negli ATC di Livorno e Lucca, la motivazione di definire un unico periodo di prelievo per tutte le classi di sesso ed età ritardato rispetto agli altri comprensori, è motivata con la difficoltà di realizzazione degli abbattimenti nel periodo estivo, a causa dell'alta concentrazione turistica in tali periodi;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: *"Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92."*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di muflone di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 10/2016 adottare tempi più estesi per il prelievo

della specie muflone nelle aree non vocate, nonché attuare nelle aree vocate le indicazioni ISPRA per le specie non autoctone, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato “a scalare” ai sensi dell'art. 4 comma 1 della sopra menzionata L.R. 10/2016, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume “*Ungulate Management in Europe: Problems and Practices*”, Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di attuare il prelievo previsto per le diverse classi di sesso ed età, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani nei seguenti periodi:

- maschi adulti (arieti classe II, III e IV) e maschi giovani (binelli):

dal 1 settembre al 30 settembre 2018 e dal 1° novembre 2018 al 15 marzo 2019

- femmine adulte, sottili e piccoli : dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019

Considerate le richieste pervenute dagli ATC di Livorno e Lucca, dove a causa dell'alta concentrazione turistica nelle aree di prelievo, si propone invece un unico periodo di prelievo su tutte le classi e sessi tra il 1° ottobre 2018 al 15 marzo 2019;

Visto il “Piano di prelievo” sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2018-2019 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di prelievo” sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2018-2019 redatto ai sensi della l.r. 10/2016, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende Venatorie);

2. di disporre che il calendario di prelievo del muflone nelle Unità di Gestione di cui all'allegato A, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sia così definito:

Muflone

- maschi adulti (arieti classe II, III e IV) e maschi giovani (binelli):
dal 1° al 30 settembre 2018 e dal 1° novembre 2018 al 15 marzo 2019

- femmine adulte, sottili e piccoli : dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019

- Comprensori di Lucca e Livorno: unico periodo di prelievo su tutte le classi e sessi
dal 1° ottobre 2018 al 15 marzo 2019.

3. di disporre che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 15 marzo 2019;

4. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno innevato;

5. di stabilire che per la attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, il prelievo, deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2002;

6. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94 su tale argomento e di quanto disposto all'art. 4 comma 6, lett. c) della l.r. 10/2016 per il prelievo le aree non vocate, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 5 del DPGR 48/R/2017;

7. di stabilire che, in linea a quanto previsto nell'art. 4 e nell'art. 6 della L.R. 10/2016, l'attuazione dei piani di prelievo nelle aree non vocate di cui alla presente Delibera, possa avvenire con le modalità del prelievo "a scalare"; spetta in tali casi all'ATC competente territorialmente di predisporre sistemi di monitoraggio dei prelievi, anche negli Istituti Privati contigui ai Distretti, che comportino la possibilità di attuare per ciascun Comprensorio o porzione di esso, il prelievo "a scalare" su tutti i capi complessivamente previsti in prelievo, sommando i piani delle singole UdG (Distretti e Aziende);

8. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI